

XVII legislatura

## **Atto del Governo n. 7**

“Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante regolamento in  
materia di riorganizzazione  
della presenza dello Stato  
sul territorio”

maggio 2013  
n. 9



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello \_2180

Capo ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli \_3505

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

**Atto del Governo n. 7**

“Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante regolamento in  
materia di riorganizzazione  
della presenza dello Stato  
sul territorio”

maggio 2013  
n. 9

a cura di: L. Borsi



L'atto del Governo [n. 7](#) reca uno schema di regolamento governativo "in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio".

Vi si dettano disposizioni relative alle attribuzioni delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo.

L'antefatto normativo è il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*, come convertito dalla legge n. 135 del 2012.

Il suo [articolo 10](#) ha inteso ridisegnare - a fini di contenimento della spesa e di una migliore efficienza amministrativa - il sistema periferico amministrativo dello Stato.

Vi si accentua (pur nel rispetto dell'autonomia funzionale operativa degli altri uffici periferici statali) la funzione di rappresentanza unitaria dello Stato in capo alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo (al punto che l'originaria stesura del decreto-legge ne mutava la denominazione in Prefettura - Ufficio territoriale dello Stato, senonché in sede di conversione fu ripristinata l'originaria dicitura, vigente ai sensi dell' [articolo 11](#) del decreto legislativo delegato n. 300 del 1999 e successive modificazioni, e del regolamento attuativo recato dal decreto del Presidente della Repubblica [n. 180 del 2006](#): sono questi gli atti che recano la disciplina vigente in materia di Prefetture, disciplina che lo schema di regolamento integra, non già sostituisce).

L'articolo 10 del decreto-legge n. 95 ha posto alcune norme generali, autorizzando un regolamento governativo (è lo schema in esame), a recare esso stesso (ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988) la disciplina di compiti e attribuzioni delle Prefetture *ulteriori* rispetto a quelli vigenti.

Le scelte che a livello legislativo sono state formulate dall'articolo 10 sono:

- contenimento della spesa pubblica;
- mantenimento della circoscrizione provinciale quale ambito di competenza delle Prefetture - o suo adeguamento alla Città metropolitana, ove costituita;
- possibilità di individuare nella Città metropolitana presidi in specifici ambiti territoriali, per eccezionali esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico o alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- coordinamento dell'azione amministrativa statale sul territorio, sì da perseguire l'ottimizzazione dei servizi erogati ai cittadini, della

quale risponda entro la Prefettura un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra cittadino e Stato;

- istituzione entro la Prefettura di un ufficio unico preposto all'esercizio unitario dei servizi comuni, con particolare riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti, nonché all'utilizzazione in via prioritaria a tal fine di beni immobili di proprietà pubblica;
- conseguimento di una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa statale, nell'esercizio delle funzioni dei servizi comuni sopra ricordati;
- assegnazione, da parte delle amministrazioni di appartenenza, delle risorse umane ad altre funzioni ovvero collocamento in mobilità, nei casi di eccedenze di personale conseguenti al processo di conduzione a gestione unitaria delle funzioni comuni.

Questa è la cornice normativa, entro cui è tenuto a muoversi lo schema di regolamento.

Coordinamento dell'azione amministrativa statale sul territorio, leale cooperazione e sussidiarietà sono i principi cui il prefetto è chiamato ad attenersi, nello svolgere la funzione di rappresentanza generale dello Stato e di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico.

L'**articolo 1** (il quale definisce l'oggetto della disciplina recata dal regolamento in esame) evidenzia altresì la separazione tra funzioni di amministrazione attiva e di controllo, per il resto ribadendo alcune delle prescrizioni poste dall'articolo 10 del decreto-legge n. 95.

Insieme specifica che le nuove previsioni circa le Prefetture si applichino "in coerenza" con il processo di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, quale definito dal medesimo decreto-legge n. 95 (suo articolo 2).

Così come specifica che le nuove previsioni non si applichino agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, e agli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (ed è esclusione già posta dall'articolo 10 del decreto-legge n. 95) né agli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze (tenendo tali uffici sotto l'egida di altra riorganizzazione, che altra disposizione del decreto-legge n. 95 - il suo articolo 23-*quinquies*, comma 5 - ha previsto specificamente per il Ministero dell'economia e delle finanze).

Le funzioni ulteriori rispetto a quelle già scandite dalla disciplina vigente (dal decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 2006) della cui cura si arricchiscono le attribuzioni del Prefetto, sono indicate dall'**articolo 2**. Esso può dirsi connotante l'intero schema.

Risulta accentuata una funzione di alta vigilanza sull'efficacia dell'azione amministrativa statale sul territorio, sì da garantirne la trasparenza e l'effettiva, ottimale fruizione da parte dei cittadini (anche grazie ad una preventiva informazione in capo al Prefetto da parte degli uffici periferici circa ogni iniziativa connessa all'attività di governo sul territorio).

E ne risulta valorizzato un ruolo di promozione e impulso, verso iniziative migliorative per la comunità territoriale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Altresì prevista è una attiva partecipazione del Prefetto alla verifica sul territorio degli adempimenti derivanti dall'ordinamento europeo (anche favorendo forme di collaborazione con gli enti territoriali), al monitoraggio dell'attuazione sul territorio dei programmi e dei progetti di investimento pubblico, anche finanziati con fondi europei (a tal fine utilizzando i dati rilevati dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche), alla promozione di programmi e progetti (anche finanziati con fondi europei) volti a rimuovere le disuguaglianze e gli squilibri territoriali.

Ribadita è la funzione di mediazione del Prefetto, sia verso le autonomie territoriali sia verso le comunità, specie ove queste siano percorse da elementi di tensione sociale e di conflittualità da comporre.

Nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento, il Prefetto si avvale di un ufficio unico di garanzia di rapporti tra il cittadino e lo Stato (previsto espressamente dall'articolo 10 del decreto-legge n. 95).

Tale ufficio cura l'attività di informazione e monitoraggio nonché di promozione delle misure amministrative volte a una maggiore trasparenza ed efficienza dei servizi; rileva le eventuali criticità, anche per i servizi erogati dagli enti territoriali allorché ne venga compromessa la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni; cura la comunicazione e interazione digitale con la comunità.

Quanto alle modalità di esercizio del coordinamento, lo schema prevede, all'**articolo 3**, un piano di coordinamento delle attività amministrative. Si tratta di un nuovo strumento, inteso quale momento principale di programmazione. A determinarlo è la Conferenza provinciale permanente, composta dai responsabili di tutte le amministrazioni periferiche statali (prevista dall'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999).

Altra innovativa previsione presente nello schema (suo **articolo 4**) è l'istituzione entro la Conferenza permanente (regionale o provinciale) di un Comitato esecutivo, là dove si rilevino criticità tali da menomare il corretto svolgimento o la corretta erogazione di un servizio di competenza statale. Si configura come una sede improntata a snellezza e tempestività di azione, affinché il Prefetto assuma le determinazioni necessarie per intervenire, anche in via sostitutiva nel caso di persistente inerzia delle amministrazioni interessate (previo assenso del Ministro e informativa resa al Presidente del Consiglio, ed eventualmente autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio ove il Ministro competente non abbia manifestato il proprio assenso nei trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta: così l'articolo 7, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 2006, espressamente richiamati dallo schema).

Gli **articoli 5 e 6** concernono l'ambito territoriale di riferimento delle Prefetture.

Sono disposizioni che ribadiscono previsioni già contenute nell'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012.

E' pertanto previsto che l'ambito territoriale sia dato dalla provincia ovvero, dove costituita, dalla Città metropolitana. Entro quest'ultima, specifiche funzioni possono essere delegate ad un Prefetto in materia di protezione civile, difesa civile e soccorso pubblico, di immigrazione e asilo, di enti locali.

Tale delega è disposta dal Ministro dell'interno con proprio decreto, il quale definisce le singole materie così attribuite (per le quali il Prefetto delegato può adottare tutti gli atti e provvedimenti necessari) nonché le modalità di coordinamento con il prefetto della Città metropolitana.

Il decreto ministeriale insieme stabilisce modalità organizzative e dotazione organica e strumentale dell'ufficio del prefetto delegato, con le conseguenti rideterminazioni organizzative della Prefettura della Città metropolitana, dal momento che dall'attuazione del regolamento non possono discendere maggiori oneri né incremento delle dotazioni organiche.

Rimangono comunque salve le attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico. Al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, quel Corpo assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali.

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 ha tra l'altro previsto - [all'art. 17](#) - la riduzione e la riorganizzazione delle province (un tema noto al dibattito pubblico come



'soppressione delle province') e - all'[art. 18](#) - l'istituzione delle Città metropolitane e la soppressione delle province del relativo territorio.

Per le 'nuove' province riordinate si sono previsti i seguenti parametri dimensionali di riferimento: popolazione non inferiore a 350 mila abitanti e dimensione territoriale non inferiore a 2.500 Km<sup>2</sup>.

Conservavano e conservano le proprie peculiarità storico-geografiche e normative le province dei territori delle Regioni a statuto differenziato.

Il successivo decreto-legge n. [188 del 2012](#), che ha fatto seguito al ricordato decreto n. 95 del 2012, ha individuato le nuove province, riducendole pertanto nel numero.

Il decreto-legge, come è noto, non è stato convertito ed è pertanto decaduto.

Il quadro normativo si è poi - seppure temporaneamente - definito con la legge n. 228 del 24 dicembre 2012 (Legge di stabilità 2013) che ha stabilito ([art. 1, comma 115](#)) una serie di modifiche normative in tema di ordinamento provinciale, finalizzate all'effettuazione di una futura riforma organica nonché, così si esprime la norma, "al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge n. 95 del 2012".

Di fatto, sono stati spostati al 31 dicembre 2013 numerosi termini previsti nell'ambito delle precedenti previsioni di riforma. In particolare, nella norma tuttora vigente:

- si sospende l'applicazione delle disposizioni (commi 18 e 19 dell'articolo 23 del d.l. n. 201 del 2011) che prevedono il trasferimento da parte dello Stato e delle Regioni delle funzioni già provinciali e delle relative risorse entro il 31 dicembre 2012;

- si sposta dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 2013 il termine previsto per stabilire le modalità di elezione del riformato Consiglio provinciale, eletto in secondo grado;

- vengono commissariati fino al 31 dicembre 2013 gli organi delle province che (ai sensi delle diverse ipotesi previste dall'ordinamento) vengano a cessare - o che cessino - tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Provincia restano in carica fino alla naturale scadenza dei mandati;

- si sposta al 31 dicembre 2013 la data entro cui si deve procedere al riordino delle province, conservando pertanto la medesima, complessa procedura che ha prodotto il non convertito decreto-legge 188 del 2012;

- vengono già attribuite, in attesa del suddetto riordino, alle province le funzioni di area vasta (coordinamento territoriale e ambientale provinciale, trasporto e strade provinciali, rete ed edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado) che sarebbero sopraggiunte all'esito del (posposto) medesimo riordino;

- si sospendono fino al 31 dicembre 2013 le disposizioni (art. 18 d.l. n. 95 del 2012) istitutive delle Città metropolitane e soppressive delle province del relativo territorio, nonché quelle, correlate, relative alla riduzione del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.

Gli **articoli 7 e 8** hanno ad oggetto l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali di tutte le amministrazioni periferiche dello Stato - una delle innovazioni salienti, entro il novero di disposizioni recate dall'articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Gli articoli dello schema ora citati delineano un procedimento in due fasi - transitoria e a regime - onde pervenire a quel risultato.

Una prima fase è in ampia misura ricognitiva delle spese riconducibili alle funzioni suscettibili di esercizio unitario e comune.

Per questa prima attuazione, è lo schema stesso a indicare in allegato quali siano le spese da considerare (per beni di consumo, per canoni e fitti, per corsi di formazione, per manutenzione ordinaria, noleggi e *leasing* operativo, per pubblicazioni periodiche, per rappresentanza, postali, per mense, per servizi ausiliari, per pulizia, per vestiario).

*Si tratta pertanto di un novero di spese (per lo più di approvvigionamento ed economato) meno esteso di quello contemplato dal decreto-legge n. 95, il quale fa riferimento alle funzioni di gestione del personale, di controllo di gestione, di economato, di gestione dei sistemi informativi automatizzati, di gestione dei contratti. Peraltro lo schema prevede (articolo 7, comma 3 ultimo periodo) che tipologie di spesa ulteriori rispetto a quelle riportate nel suo allegato, siano individuate con successivi decreti del Consiglio del Presidente del Consiglio dei Ministri, sì da adeguarle alla complessiva previsione propria del decreto-legge. Prevede inoltre che per le spese non ancora incluse, il Prefetto vigili e coordini le relative attività gestionali per il contenimento della spesa, a tal fine acquisendo ogni informazione utile presso le amministrazioni interessate.*

Il meccanismo attuativo è determinato nel modo che segue.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento - fornisce alle amministrazioni disposizioni e criteri per la definizione di un "quadro ricognitivo delle risorse finanziarie" relative alle funzioni da gestire in modo unitario. Le spese da considerare sono quelle sopra ricordate, indicate in allegato dallo schema.

Il medesimo decreto può peraltro indicare, entro le spese sopra ricordate, le voci da escludere in relazione ad esigenze proprie delle amministrazioni del comparto sicurezza e difesa, del comparto Vigili del fuoco, del soccorso pubblico, di altre amministrazioni statali.

Successiva al decreto del Presidente del Consiglio è la determinazione di un quadro ricognitivo *provinciale* per l'attuazione dei servizi comuni.

Vi provvede la Conferenza provinciale permanente, cui partecipano i titolari di tutti gli uffici periferici dello Stato, da convocarsi da parte del Prefetto entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'iniziale decreto del Presidente del Consiglio.

Tale quadro ricognitivo individua le risorse per la gestione unitaria delle spese di funzionamento sopra ricordate. Insieme opera una ricognizione degli immobili di proprietà pubblica da destinare prioritariamente ai servizi comuni.

Ancora successiva è la determinazione di un quadro ricognitivo *regionale* per l'attuazione dei servizi comuni, predisposto (sulla scorta dei quadri ricognitivi provinciali) entro 30 giorni dal Prefetto del capoluogo di regione in sede di Conferenza regionale permanente, alla quale partecipano anche i Prefetti delle altre province della regione.

Segue la determinazione (sulla scorta dei quadri ricognitivi regionali) del quadro ricognitivo *nazionale* delle risorse per l'anno 2014, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ancor segue l'indicazione (per l'anno 2014) delle somme iscritte negli stati di previsione di ogni amministrazione interessata, da far confluire su appositi capitoli, suddivisi in piani gestionali, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno. A ciò provvede un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Può così avvenire la diretta attribuzione, da parte del Ministero dell'Interno, delle risorse ai titolari degli uffici unici preposti (uno in ciascuna Prefettura) all'espletamento dei servizi comuni.

Tale ufficio unico, diretto ed esclusivo responsabile dell'espletamento delle funzioni comuni, è stato previsto dal più volte ricordato articolo 10 del decreto-legge n. 95 del 2012 - il quale ha prescritto il conseguimento, per questa via, di una riduzione di almeno il 20 per cento della spesa sostenuta dallo Stato per l'esercizio delle funzioni logistiche strumentali coinvolte nella riconduzione a gestione unitaria.

Rimane attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze la competenza sulle strutture informatiche e sui relativi sistemi applicativi in uso agli uffici territoriali di quel ministero (come le Ragionerie territoriali dello Stato). E' previsione già recata dal medesimo decreto-legge n. 95.

*Conclusasi la fase transitoria, si apre una fase a regime, la quale decorre dall'esercizio finanziario 2015.*

Le risorse destinate all'esercizio unitario delle funzioni sono direttamente allocate su appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Interno e da queste attribuite ai titolari degli uffici unici. Agli uffici unici giungono (entro il 31 gennaio di ciascun anno) le previsioni triennali di fabbisogno da parte delle amministrazioni periferiche (in ottemperanza ad apposite linee guida, che sono da redigere da parte del Ministero dell'Interno).

I titolari degli uffici unici sono chiamati alla predisposizione di piani triennali per l'utilizzo delle risorse, individuanti la quota per le spese di pertinenza di ciascuno degli uffici periferici.

Nell'espletamento di tutti questi compiti, i titolari degli uffici unici sono tenuti ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip S.p.a, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999 e nel rispetto delle previsioni contenute nell'articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012.

La Concessionaria servizi informatici pubblici - CONSIP S.p.A. è stata istituita in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 414 del 1997.

Tale società – il cui capitale è interamente posseduto dal Ministero dell'economia e finanze – è la struttura di servizio per gli acquisti centralizzati di beni e servizi della P.A.

Consip S.p.A. è stata, fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 87 del 2012, anche il soggetto gestore delle attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile. Il citato decreto legge n. 87 del 2012 (articolo 4, commi 7 e 8) ha mantenuto in capo a tale società le sole attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di *e-procurement*, disponendo la cessione alla Sogei S.p.a delle attività svolte da Consip in materia informatica a supporto delle amministrazioni pubbliche.

Si ricorda che l'articolo 26 della legge n. 488/1999, al comma 1, ha conferito al Ministero dell'economia la competenza - successivamente attribuita dallo stesso Ministero alla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 58 della legge n. 388 del 2000 e del decreto ministeriale 24 febbraio 2000 - a stipulare convenzioni quadro, con le quali l'impresa prescelta, fornitrice di beni e servizi, si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato.

Il medesimo articolo 26, al comma 3, ha in via generale previsto che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni-quadro, ovvero sono obbligate a fare ricorso ai parametri prezzo-qualità da tali convenzioni fissati.

L'obbligo/facoltà di avvalersi delle convenzioni-quadro Consip - sancito nel sopra descritto articolo 26, comma 3, della legge n. 488 del 1999 - ha trovato una specificazione nell'articolo 1, commi 449-450 legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), da ultimo modificati dal decreto legge n. 52 del 2012 (convertito dalla legge n. 94 del 2012) e dal decreto legge n. 95 del 2012, i quali costituiscono la base di riferimento dell'attuale assetto normativo.

In base ad esso, le amministrazioni statali centrali e periferiche - ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie - sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate dalla CONSIP (art. 1, comma 449 della legge n. 296/2006, modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 52/2012).

Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328, comma 1 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 207 del 2010 (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, modificato dall'art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 52/2012).

Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001, tra le quali gli enti territoriali, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni CONSIP o alle convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto, ovvero hanno l'obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti (art. 26, legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449 legge n. 296/2006). Per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le citate amministrazioni sono tenute a ricorrere al mercato elettronico della P.A., ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato art. 328 (art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. n. 52/2012).

Gli enti del servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto di riferimento, e, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. (art. 1, comma 449, legge n. 296/2006).

Relativamente agli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento, l'art. 11, comma 4 del decreto-legge n. 78 del 2010, ha introdotto la previsione che essi sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.

Il quadro normativo sopra delineato, relativo al ricorso alle convenzioni quadro CONSIP, è peraltro ulteriormente precisato nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. I commi 7-9 del suo articolo 1 sanciscono l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, di ricorrere agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali di riferimento per l'approvvigionamento di beni energetici e di telefonia. E' demandata inoltre ad appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze l'individuazione di ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicarsi il predetto obbligo.

A chiusura lo schema reca una clausola di neutralità finanziaria e il ribadimento dell'obiettivo della riduzione del 20 per cento (invero, il decreto-legge n. 95 pone l'obiettivo di una riduzione di *almeno* il 20 per cento) della spesa statale per l'esercizio delle funzioni logistiche e strumentali oggetto dell'esercizio unitario (**articolo 9**).

Inoltre reca la clausola di salvaguardia delle competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome (**articolo 10**).





# Ultimi dossier del Servizio Studi

## XVI LEGISLATURA

<a href="#"><u>421</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3658 Conversione in legge del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1 "Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale"
<a href="#"><u>422</u></a>	Testo a fronte	Atto del Governo n. 538 "Schema di decreto ministeriale concernente modifiche al regolamento di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2010, n. 132 recante norme di attuazione del Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa"

## XVII LEGISLATURA

<a href="#"><u>1</u></a>	Dossier	La legge elettorale per il Senato: la terza applicazione - Edizione provvisoria
<a href="#"><u>2</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 298 "Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria"
<a href="#"><u>3</u></a>	Schede di lettura	Atto del Governo n. 1 Schema di decreto ministeriale di attuazione di deroghe in materia pensionistica
<a href="#"><u>4</u></a>	Dossier	Atto del Governo n. 0 Testo dello schema, con modificazioni, di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale, corredato dalle osservazioni del Governo (Trasmesso ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42)
<a href="#"><u>5</u></a>	Dossier	Atto del Governo n. 2 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale"
<a href="#"><u>6</u></a>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<a href="#"><u>7</u></a>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura
<a href="#"><u>8</u></a>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 576 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".